



Regione Lombardia

L'Assessore  
Ambiente, Energia e Sviluppo  
Sostenibile

Giunta Regionale  
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Plaza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

tel. 02/23675001 - 02/23675003  
fax 02/23675002  
www.regione.lombardia.it  
ambiente@ass.regione.lombardia.it

AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO

23/02/2016 10:05  
Partenza 23/02/2016 10:05

TI.2016.0008775

*Egregi Signori*

Giampietro Maccabiani  
Iolanda Nanni  
Andrea Fiasconaro  
Consigliere regionale  
Gruppo consiliare M5S

Raffaele Cattaneo  
Presidente del Consiglio regionale

Mario Quaglini  
Dirigente Servizio Segreteria  
dell'Assemblea consiliare del Consiglio  
regionale

p.c. Riccardo Perini  
Area Affari Istituzionali  
Legislativo semplificazione normativa e  
Rapporti con il Consiglio Regionale

LORO SEDI

**OGGETTO:** Interrogazione 2525 a firma dei Conss. Nanni, Maccabiani e Fiasconaro (M5S) con risposta scritta ai sensi art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale inerente "Criticità rilevate sul carattere innovativo, rectius, sperimentale del progetto dell'impianto industriale per il trattamento di pneumatici fuori uso presso Retorbido (PV)".

Con la presente, si trasmette in allegato la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

  
Claudia Maria Terzi

12 hu

ELEMENTI PER RISPOSTA A

**ITR 2525**

avente ad oggetto

**“Criticità rilevate sul carattere “innovativo”, rectius  
“sperimentale” del progetto impianto industriale per il  
trattamento pneumatici fuori uso presso Retorbido (PV) – Rif.  
SILVIA R1048 – Progetto VIA1048 – RL”**

*a firma del consigliere regionale Iolanda Nanni , Maccabiani e Fiasconaro (M5S)*

In via preliminare, è opportuno evidenziare che, per quanto noto agli uffici regionali, il progetto in corso di istruttoria regionale presso la D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile è differente da quello al quale si fa costantemente riferimento nell'interrogazione, che è stato proposto nel Comune di Casalino (NO) dalla medesima Società proponente, Italiana Energetica Tire s.r.l., alla Provincia di Novara, sia sotto il profilo impiantistico-gestionale, sia sotto il profilo territoriale, essendo inserito in un diverso contesto territoriale.

Non appare, pertanto, possibile, nell'ambito delle valutazioni tecniche, operare automatiche trasposizioni tra quanto emerso durante l'istruttoria del progetto proposto nel Comune di Casalino (NO) e quanto costituisce oggetto di istruttoria della procedura in corso in Regione Lombardia.

Ancora in via preliminare, sulla circostanza, rilevata dai Comuni di Codevilla e Torrazza Coste, dei rifiuti abbandonati nel sito interessato dal progetto, si precisa che eventuali obblighi di bonifica gravano su soggetto differente dalla Società ITALIANA ENERGETICA TIRE S.r.l. che, pertanto, non risulta avere pendenze a riguardo.

1. Quadro emissivo, Rete ecologica regionale e caratteristiche del filtro maniche

Entrando nel merito dei quesiti posti dagli interroganti sui profili che saranno valutati nel corso del procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, si evidenzia che, a seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici regionali sulla base della documentazione depositata, e alla luce dei contributi forniti dagli Enti coinvolti nel procedimento, dalla Commissione V.I.A. regionale e della Sottocommissione individuata *ad hoc* per il progetto in questione, in data 30.12.2015, Regione ha formalizzato alla Società richiesta di integrazioni documentali, al fine di avere un quadro completo del progetto e dei relativi impatti ambientali derivanti dalla sua realizzazione ed esercizio. Nello specifico è stato richiesto.

- In merito ad emissioni in atmosfera di *“...indicare i valori emissivi effettivamente raggiungibili mediante i presidi di abbattimento in progetto ed i flussi di massa per ciascun contaminante emesso; per una puntuale verifica di quanto richiesto fornire altresì dati emissivi reali di impianti esistenti e simili a quello in progetto per taglia e materiale trattato...”*;
- In merito a sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, di
  - *“...descrivere puntualmente*
    - *le caratteristiche tecniche nonché il dimensionamento del precipitatore elettrostatico e del filtro a maniche in progetto, definendo la tipologia di carbone attivo da utilizzarsi;*
    - *il DeNOx catalitico in progetto indicandone il tempo di vita tecnologica stimato in base alle condizioni di esercizio previste;*

- *verificare puntualmente le caratteristiche di tutti presidi di abbattimento in progetto con quanto previsto dalla d.g.r. 3552/2012;*
- *indicare i valori emissivi effettivamente raggiungibili mediante i presidi di abbattimento in progetto ed i flussi di massa per ciascun contaminante emesso; per una puntuale verifica di quanto richiesto fornire altresì dati emissivi reali di impianti esistenti e simili a quello in progetto per taglia e materiale trattato;*
- *interferenza con la Rete Ecologica Regionale "...sottolineando il valore dell'Area Prioritaria per la biodiversità n. 35 "Oltrepò pavese collinare e montano", di cui l'ambito interessato è parte, descrivere le principali azioni mitigative previste al fine di escludere fenomeni di inquinamento con ricadute sulle acque superficiali, sotterranee, gli habitat acquatici, gli habitat ripari, le aree umide e le cenosi associate a questi ambienti..."*  
 si evidenzia in tal senso che il P.R.G.R. vigente di cui alla d.g.r. 1990/2014 non individua l'interferenza con la R.E.R. quale criterio escludente alla localizzazione di impianti di gestione rifiuti, come peraltro già chiarito formalmente più volte dagli Uffici Competenti in corso di istruttoria anche a seguito di specifici approfondimenti con la Struttura Pianificazione in materia di rifiuti;
- *componente salute pubblica "...rivalutare il progetto ed i relativi impatti con i contenuti della d.g.r. 1266 del 24.01.2014..."*.

## 2. Carattere innovativo del progetto

Con riferimento al quesito circa il regime autorizzativo a cui sottoporre l'impianto in oggetto, occorre, previamente, distinguere il carattere sperimentale degli impianti di gestione dei rifiuti da quello innovativo.

La natura **sperimentale** dell'impianto è definita dalla normativa nazionale sulla base delle seguenti caratteristiche (art. 211 del d.lgs. 152/2006):

- a) *le attività di gestione rifiuti non comportino utile economico;*
- b) *gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dell'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazione, che devono però essere limitate alla durata di tali prove;*

La natura di **innovatività** dell'impianto è, invece, definita dalla l.r. n. 26/2003 (art. 17, comma 1, lettera c bis) quale impianto, non rientrante tra quelli a carattere sperimentale, di cui all'art. 211 del d. lgs. n. 152/2006, realizzato sulla base di tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale. Con d.d.g. n. 13866/2009 Regione Lombardia ha individuato, nello specifico, i criteri e le famiglie tipologiche atti a caratterizzare l'innovatività, tra i quali *"gli impianti che consentono il recupero/riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti con tecniche innovative nel campo dei rifiuti"* (punto 1, lettera c, del disposto), nell'ambito del quale rientra l'impianto in oggetto.

Si aggiunge, per quanto qui d'interesse, che per tale tipologia di impianti le disposizioni regionali non prevedono che l'istanza autorizzativa debba essere, necessariamente, preceduta dalla autorizzazione di un impianto a medesima tecnologia su scala sperimentale.

Sulla base dei dati normativi sopra richiamati, è evidente che l'impianto in oggetto non ha le caratteristiche previste dal legislatore nazionale per essere qualificato quale impianto "sperimentale", difettando entrambe le caratteristiche sopra citate: le attività di gestione rifiuti

comporteranno alla Società proponente un utile economico e, soprattutto, la potenzialità richiesta è pari a 100 tonn/gg, superiore a quanto indicato dal testo unico ambientale.

Non si ravvisa pertanto, ai sensi della normativa vigente, alcuna criticità sotto il profilo procedurale che determini una temuta "violazione dell'ordinamento nazionale"; si precisa, inoltre, che il d.lgs. 152/2006 pone in capo al Soggetto Proponente la facoltà di richiedere un'autorizzazione per impianto "sperimentale".

La classificazione di un impianto quale innovativo, infine, non preclude la facoltà dell'Autorità Competente di dettare specifiche prescrizioni, la cui osservanza è sanzionata da parte dell'Autorità competente, finalizzate a garantire il rispetto della normativa ambientale e minimizzare gli impatti ambientali, ivi compresi la possibilità di richiedere report sulle attività di monitoraggio etc.

### 3. Sottocommissione istruttoria regionale VIA

La sottocommissione istruttoria, istituita a supporto della Commissione Istruttoria Regionale per la Valutazione di impatto ambientale e formata da cinque esperti per l'esame e la valutazione di progetti innovativi e sperimentali per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, dispone di tutti gli elementi di analisi utili per la valutazione, ivi compresi gli elementi di criticità paventati dagli interroganti.